

# Maggiorazione IRES dubbia per holding con partecipazioni solo in SGR o in SIM

La definizione valida ai fini fiscali deve essere coordinata con l'inquadramento di un soggetto tra gli intermediari finanziari

/ Stefania BARSALINI

Le **definizioni** previste dall'[art. 162-bis](#) del TUIR di: "intermediari finanziari", di "società di partecipazione finanziaria" e di "società di partecipazione non finanziaria", valide ai fini delle imposte sui redditi, dell'IRAP, nonché ai fini dell'addizionale IRES delle banche e altri intermediari finanziari (*cf.* [art. 1](#) comma 65 della L. 208/2015), consentono applicare correttamente le disposizioni del TUIR e di risolvere diverse problematiche di natura extrafiscale.

Anche per determinare il **corretto trattamento** fiscale in capo ad una holding che detiene in via prevalente o esclusiva partecipazioni in società di gestione del risparmio o in società di intermediazione mobiliare occorre dunque rifarsi all'[art. 162-bis](#) del TUIR, che come detto, individua tre categorie di contribuenti, cioè: gli "intermediari finanziari", le "società di partecipazione finanziaria" e le "società di partecipazione non finanziaria".

Si ricorda che prima dell'introduzione dell'articolo in commento le holding erano definite come "**industriali**", ossia società con attività consistente, in via esclusiva o prevalente, nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia e finanziaria, con obbligo di iscrizione, ai sensi dell'[art. 113](#) del DLgs. 385/1993 (TUB), in apposita sezione degli elenchi generali dei soggetti finanziari. Tuttavia, la soppressione, per le holding "industriali", dell'obbligo di iscrizione di cui al citato art. 113, ad opera del DLgs. n. [141/2010](#), ha sollevato il dibattito su quali fossero – nel mutato contesto normativo extra-fiscale – i **corretti criteri definitivi** di tale tipologia di holding.

L'introduzione dell'[art. 162-bis](#), che individua in ambito fiscale gli intermediari finanziari e le c.d. **società di partecipazione** (finanziaria e non finanziaria), consente di individuare diverse tipologie di holding: le "finanziarie" (lettera b del comma 1 dell'[art. 162-bis](#)) e le non finanziarie (lettera c del medesimo comma) e conseguentemente di regolare il prelievo tributario ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, nonché ai fini dell'addizionale IRES delle banche e altri intermediari finanziari.

Venendo all'inquadramento delle società che **detengono partecipazioni in SGR o SIM**, per stabilire se le stesse siano holding finanziarie o non finanziarie, occorre verificare in base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso, se l'ammontare com-

pletivo delle partecipazioni in detti intermediari finanziari e altri elementi patrimoniali intercorrenti con gli stessi, unitariamente considerati, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate, sia o non sia superiore al 50% del totale dell'attivo patrimoniale (*cf.* commi 2 e 3 dell'[art. 162-bis](#) del TUIR).

In sintesi, se la holding che detiene partecipazioni in SGR o in SIM **supera il test patrimoniale** definito al comma 2 del medesimo [art. 162-bis](#), la stessa può assumere una duplice qualificazione fiscale, in quanto rientra sia nella nozione di "intermediari finanziari" che in quella di "società di partecipazione finanziaria", a prescindere dagli schemi di bilancio adottati, in quanto la holding "finanziaria" è, ai fini fiscali, un intermediario finanziario anche se non redige il bilancio di esercizio in conformità agli schemi elaborati da Banca d'Italia per gli intermediari finanziari stessi (*cf.* anche circ. Assonime n. 16/2019).

## Nell'ambito degli intermediari finanziari si applica la maggiorazione IRES

La definizione di una società come holding "**finanziaria**", nel descritto quadro di maggior certezza giuridica, implica la tassazione ai fini IRES con le regole proprie degli intermediari finanziari, nonché l'applicazione in tal senso anche degli [artt. 96](#) (interessi passivi), [106](#) (perdite su crediti), [113](#) (non applicazione della *participation exemption* in relazione alle partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari) del TUIR.

L'inquadramento della holding nell'ambito degli intermediari finanziari comporta altresì l'applicazione della **maggiorazione IRES del 3,5%**, introdotta dall'[art. 1](#), comma 65 della L. 208/2015 e valevole per tale categoria di soggetti. Potrebbe, tuttavia, essere ragionevole argomentare che nel caso di una holding che detiene esclusivamente partecipazioni in SGR o SIM, l'applicazione della predetta maggiorazione non debba sussistere, in quanto le società sottostanti, ossia le società di gestione dei fondi comuni d'investimento e la società di intermediazione mobiliare di cui al DLgs. n. [58/1998](#) sono escluse dall'applicazione di detta maggiorazione (*cf.* il comma 65 dell'[art. 1](#) della legge n. 208 del 2015, come integrato dall'[art. 1](#), comma 49, della L. 232/2016 e dall'[articolo 1](#), comma 84 della L. 205/2017).